



COMUNE DI GUASILA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E RELATIVE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 19:45, nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CASULA PAOLA	P	SAILIS ELENA	P
ANGIONI SERGIO	P	SORU SILVIA	P
ARRIU ERICA	P	FENU CLAUDIO	A
PALMAS CONSUELO	P	SCHIRRU DAVIDE	A
CARTA PAOLA	P	CADEDDU RICCARDO	A
ANGIONI ALESSANDRO	P	CAREDDA SARA	A
MARRAS MARTA	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Paola Casula, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretaria Comunale Dott.Ssa Serena Copersino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

VISTO il regolamento comunale approvato in data odierna che disciplina la TARI riguardo la produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (84%) e utenze non domestiche (16%) e una ripartizione dei costi variabili fra utenze domestiche (80%) e utenze non domestiche (20%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario, nonché del rapporto tra le superfici di utenze domestiche e non domestiche rispetto alle superfici totali a ruolo;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 16/09/2021 (prima rata);
- b. 16/10/2021 (seconda rata);
- c. 16/11/2021 (terza rata);
- d. 16/02/2022 (quarta rata e rata unica a conguaglio);

Invio dell'intimazione di pagamento in caso di mancato pagamento dell'avviso bonario 31/03/2023;

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato per emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

CONSIDERATO che alla data odierna il Comune non ha ancora ricevuto le risorse per la concessione di una riduzione della Tari secondo l'art. 6 del D.L. 73/2021 e non risulta ancora emanato il suddetto decreto ministeriale di attuazione;

VERIFICATO che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della ripartizione delle suddette risorse ai fini del loro impegno, le agevolazioni da COVID-19 possono presuntivamente quantificarsi in € 14.156,00 come dai conteggi elaborati dalla fondazione IFEL nella propria nota del 28 maggio 2021;

CONSIDERATO che, ad ogni modo, le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni nazionali da COVID-19 verranno interamente coperte con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per i comuni nell'anno 2021 con l'art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione n. 26 del 22.06.2021, pari oggetto, presentata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Udita la relazione della Sindaca;

Con 9 (nove) presenti e 9 (nove) votanti;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi dei Regolamenti TARI e della vigente normativa, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **1. RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE**

TIPOLOGIA	% Riduzione parte fissa	% Riduzione parte variabile
Unico abitante	30	30
Pensionato AIRE (come da norma di legge)	66,66	66,66
Uso stagionale o discontinuo	30	30
Rurale uso abitativo	30	30

➤ **2. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

TIPOLOGIA	% Riduzione parte fissa	% Riduzione parte variabile
Uso stagionale o discontinuo	30	30
Riduzioni per produzione mista di rifiuti speciali e urbani indicate nello specifico regolamento		

➤ **3. AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE: a carico del Bilancio comunale**

TIPOLOGIA	% Agevolazione e parte fissa	% Agevolazione e parte variabile
Soggetti unici abitanti e con disabilità grave superiore al 65%	50	50
Sostegno alla Vita per nascite dal 01.01.20 al 31.12.21	100	100
Sostegno alla Vita 0 - 6 anni	50	50
Sposi con matrimonio celebrato dal 01.01.2020 al 31.12.2021	100	100
Ripopolamento da immigrazione nuclei familiari dal 01.01.20 al 31.12.21	100	100
Nuclei familiari di almeno 5 componenti	15	15

Le succitate agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri:

Agevolazione per soggetti diversamente abili

È applicata una riduzione del 50 % al contribuente, in regola con le dichiarazioni TARI, che dimostri un'invalidità certificata superiore al 65% e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di

agevolazione decorrerà dalla data della richiesta e non avrà effetto retroattivo. In caso di ripetizione dell'agevolazione, la richiesta sarà valida anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di revisione di certificazione stabilito dall'Autorità sanitaria competente.

Agevolazione per sostegno alla Vita

È riconosciuta un'agevolazione del 100% sulle sole utenze domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, adibite ad abitazione principale se:

- Dal 01.01.2020 al 31.12.2021 sia **nato** un bambino residente;
- Il nucleo familiare in cui è avvenuta la nascita sia **residente** o, nel corso dell'anno in cui è presentata la domanda di agevolazione, trasferisca la residenza nel comune di Guasila e la mantenga per almeno sei mesi. Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su modello predisposto dagli uffici comunali **entro 60 giorni dalla nascita** del bambino o, comunque, entro il 31.12.2021. Non sarà necessario presentare domanda se, a parità di condizioni e nel rispetto dei requisiti temporali del contributo per la presente annualità, il contribuente abbia usufruito della stessa agevolazione nell'anno precedente.

Agevolazione per sostegno alla Vita 0-6

È riconosciuta un'agevolazione del 50% sulle sole utenze domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, adibite ad abitazione principale nel cui nucleo familiare sia residente almeno un bambino nato tra il 01.01.2015 e il 31.12.2021 e che non abbiano i requisiti per l'agevolazione indicata al punto precedente. La domanda per ottenere l'agevolazione dovrà essere presentata entro il 31.07.2021.

Agevolazione per sostegno alla formazione di Nuove Famiglie

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, adibite ad abitazione principale di nuove coppie il cui matrimonio sia stato celebrato tra il 01.01.2020 al 31.12.2021, purché almeno uno degli sposi risulti contribuente Tari e la coppia costituisca un nucleo familiare autonomo residente nel territorio comunale. In caso di matrimonio non concordatario, qualora alla celebrazione di una forma matrimoniale (es. civile) non consegua la formazione di un nucleo familiare autonomo, ma questo avvenga successivamente alla celebrazione in altra forma (es. religiosa), sarà considerata ai fini della presente agevolazione la data della seconda celebrazione (dietro presentazione di certificato qualora questo non fosse quello civile), o comunque con riferimento alla costituzione del nuovo nucleo. Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su modello predisposto dagli uffici comunali entro 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio o, comunque, entro il 31.12.2021. Non sarà necessario presentare domanda se, a parità di condizioni e nel rispetto dei requisiti temporali del contributo per la presente annualità, il contribuente abbia usufruito della stessa agevolazione nell'anno precedente.

Agevolazione per incentivare il ripopolamento

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, adibite ad abitazione principale di cittadini che, non avendo mai avuto la residenza in questo Comune o siano emigrati e non più residenti da almeno un anno, immigrino nel Comune di Guasila nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2021 e costituiscano un nuovo nucleo familiare autonomo che dia origine a una nuova utenza Tari.

Agevolazione per nuclei familiari composti da almeno 5 componenti

È riconosciuta una riduzione del 15% per le sole utenze domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, adibite ad abitazione principale di nuclei familiari residenti composti da almeno 5 componenti.

➤ 4. AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE ESCLUSE DAGLI INTERVENTI COVID-19 a carico del Bilancio comunale:

Le aziende, in regola con le dichiarazioni TARI, che non hanno subito cali di attività rilevanti per il contributo COVID e che hanno i requisiti per usufruire del contributo anticrisi, potranno

beneficiarne, previa presentazione della domanda entro il 31.07.2021 (senza riferimento ai progetti per il contributo condizionato visto il perdurare delle restrizioni), purché in regola con in versamenti delle annualità 2019 e 2020.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	CAT.	IMPORTO MINIMO TARI	% AGEVOLAZIONE
Commercio non alimentare	2.02-2.04-2.08-2.10-2.11-2.12-2.13	€ 350	20%
Piccoli artigiani	2.10-2.11-2.12-2.13-2.15	€ 350	20%
Artigiani in zona ind/art o con capannoni di superficie pagante superiore a mq 200	2.12-2.13-2.14-2.15	€ 350	40%
Supermercati e Alimentari	2.15-2.18- 2.20-2.22	€ 350	40%
Bar	2.17	€ 350	60 %
Ristoranti/Pizzerie	2.16 – 2.17	€ 350	40 %

Le percentuali di agevolazione sono indicative e potranno essere rimodulate proporzionalmente qualora le stesse dovessero superare le risorse di Bilancio già previste fino al raggiungimento massimo della somma di € 20.000.

➤ **5. AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE DOMESTICHE “FONDONE 2020” PARI A € 15.434,12**

- € 3.548,00 a copertura del conguaglio PEF 2020 a favore della totalità dei contribuenti
- € 11.886,12 a copertura di un’agevolazione del 29 % a favore dei nuclei familiari, in regola con le dichiarazioni TARI, che nel corso del 2020, siano stati beneficiari di interventi di sostegno covid.

Il costo di tali agevolazioni sarà coperto da residuo **FONDONE 2020 PARI A € 15.434,12** e, solo eventualmente, integrate con risorse del bilancio comunale residuali da concessione di agevolazioni di cui al precedente punto 3 e 4, fino al raggiungimento massimo dei fondi già previsti in bilancio per la somma di € 20.000.

➤ **6. AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A CALO DI FATTURATO a carico di Fondo di cui al D.L. 73 del 25/05/2021:**

Sarà riconosciuta una percentuale di abbattimento, sia in parte fissa che in parte variabile, in favore delle utenze non domestiche, in regola con le dichiarazioni TARI, soggette, a causa dell’epidemia da COVID-19, a **rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 30%** occorso tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019 secondo le proporzioni di seguito indicate:

- **Calo di fatturato/corrispettivi dal 30% al 50%: abbattimento del 70%**
- **Calo di fatturato/corrispettivi dal 51% al 100%: abbattimento del 100%**

La percentuale di abbattimento potrà essere rimodulata proporzionalmente qualora le risorse, presuntivamente quantificate e rese note da Fondazione IFEL in € 14.156,00, non fossero confermate da disposizione normativa o fossero insufficienti. In alternativa potranno essere integrate con risorse del bilancio comunale residuali da concessione di agevolazioni di cui ai

precedenti punti 3 e 4, fino al raggiungimento massimo dei fondi già previsti in bilancio per la somma di € 20.000;

La richiesta per l'ottenimento dell'agevolazione dovrà essere presentata entro il 31.07.2021.

Qualora un contribuente avesse i requisiti per l'ottenimento di più riduzioni e/o agevolazioni, verrà riconosciuta quella più favorevole e, a parità di beneficio, sarà data priorità a quella finanziata da fondi statali.

3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando che per le rate aventi scadenza prima di dicembre dovranno essere utilizzate le tariffe del 2020, mentre le successive dovranno essere calcolate a conguaglio:

a. 16/09/2021 (prima rata);

b. 16/10/2021 (seconda rata);

c. 16/11/2021 (terza rata);

d. 16/02/2022 (quarta rata e rata unica a conguaglio);

Invio dell'intimazione di pagamento in caso di mancato pagamento dell'avviso bonario 31/03/2023;

4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

E, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

Con 9 (nove) presenti e 9 (nove) votanti;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
CASULA PAOLA

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).